

- sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
- visti gli atti a carico di [REDACTED]
- ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 D.lgs. 286/1998, così come modificato dalle successive modifiche;
- rilevato che sono state osservate le disposizioni di legge in merito alla procedura amministrativa adottata per il decreto di espulsione emanato dal Prefetto di Benevento con accompagnamento alla frontiera;
- rilevato che sono state osservate le disposizioni di legge in merito alla procedura amministrativa adottata per il provvedimento di esecuzione del Questore di Benevento, con ordine allo straniero di lasciare il territorio italiano entro sette giorni;
- rilevato che è stato correttamente adito il Giudice di Pace di Benevento, quale giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione e che pertanto sussiste la propria competenza a decidere sul ricorso;
- ritenuto che non è accoglibile l'eccezione relativa alla mancata conformità all'originale del decreto notificato al ricorrente in quanto lo stesso risulta sottoscritto regolarmente; inoltre si ritiene applicabile all'atto impugnato la disciplina della notifica dei verbali della Pubblica Amministrazione per i quali, seguendo l'orientamento della Suprema Corte di legittimità, quando viene notificato un verbale redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati recante l'intestazione dell'ufficio, il detto modulo prestampato è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata, e ne presenta la medesima fede privilegiata (Cass. Civ. sez. I, 18.9.2006 n. 20117);
- ritenuto che non è accoglibile l'eccezione relativa alla mancata traduzione in lingua conosciuta degli atti notificati all'interessato, in quanto dalla documentazione agli atti risulta che l'atto di notifica è stato tradotto in lingua inglese, atto da cui risulta il contenuto del provvedimento di espulsione; peraltro la giurisprudenza più recente ha sancito che la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero non comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato ma la sola possibilità della eventuale rimessione in termini ai fini dell'impugnazione (TAR Liguria, n. 186/2015; TAR Puglia, n. 1064/2014; TAR Liguria, n. 924/2014); inoltre, l'amministrazione ha specificato negli atti di non aver potuto reperire nell'immediatezza un interprete di lingua conosciuta all'interessato che fosse disponibile a recarsi presso gli Uffici in tempi brevi nei tempi richiesti dalla normativa vigente;

EL

- ritenuto che la fattispecie descritta al punto precedente concretizza l'unica ipotesi di deroga all'obbligo di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza, 29/11/2010, n. 24170) e che pertanto appare legittimo l'operato della P.A.;

- non c'è l'irregolarità della sottoscrizione dell'ordinanza, in quanto la sottoscrizione del Vice Prefetto rientra tra i suoi poteri e non richiede di alcuna delega per la sua validità, in quanto la normativa di cui al D.Lgs. 19.5.2000, n.139, nonché del D.M. 4.8.2005, prevede che i funzionari dell'Area direttiva della carriera prefettizia, possono pienamente svolgere le funzioni che le sono proprie, compresi i sostituti e delegati.

- rilevato che il [redacted] otteneva dalla Questura di Benevento in data 9.3.2015 il permesso di soggiorno n. I06638287, con scadenza 8.3.2016 e il Titolo di viaggio per stranieri n. 131337, con scadenza 8.3.2015.

- rilevato che il Marong si recava in data 22.1.2019 presso gli uffici della Questura di Benevento per richiedere il rinnovo del permesso, consegnando i detti documenti nella convinzione di ottenerlo;

- rilevato che [redacted] depositava agli atti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma [redacted] in base al quale essa attesta che il ricorrente risiede presso la sua abitazione e che il suo nucleo familiare provvede al sostentamento dello straniero;

- rilevato che allo stato degli atti non vi è documentazione attestante situazioni penalmente rilevanti e/o precedenti penali a carico del [redacted], dovendosi escludere pertanto la sussistenza di un allarme sociale che giustifichi un giudizio sulla pericolosità del soggetto ed il rientro nella categoria di cui all'art. 1 della legge 1423/56 e succ. mod.;

- ritenuto che, se è vero che il [redacted] si è fatto scadere il permesso di soggiorno, è anche vero che dalla documentazione in atti è rimasta dimostrata sia la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno sia per il suo rinnovo;

- ritenuto che la irregolarità addebitata al [redacted] si riduce ad una semplice omissione procedurale e non a fatti di pericolosità o criminalità;

- rilevato che l'attivazione del soggetto richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente una espulsione automatica dello straniero, potendo questa essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti

richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, potendo costituire il ritardo solo un indice di valutazione della complessiva situazione dell'interessato (Cass. Civ. Sez. Unite 7892/2003);

- rilevata l'assenza agli atti di documentazione attestante dinieghi circa il permesso di soggiorno;

- ritenuto che dalla valutazione complessiva degli elementi a disposizione di questo Giudicante in conclusione possa ritenersi che, se pure ritenuto giustificato il decreto di espulsione del Prefetto di Benevento sotto il profilo della irregolarità della posizione del [REDACTED], tale decreto non può però essere convalidato sotto il profilo del riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per la sussistenza dei requisiti per il rinnovo e della assenza di elementi di valutazione della pericolosità del soggetto;

- ritenuto che le motivazioni del presente provvedimento giustificano una compensazione delle spese di lite, dovendosi provvedere per la liquidazione in base al gratuito patrocinio con provvedimento a parte;

p.q.m.

- non convalida il decreto di espulsione n. 03/2019, emesso dal Prefetto di Benevento in data 22.1.2019.

- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

liquidazione del compenso per gratuito patrocinio con separato provvedimento

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Benevento, 11.7.2019

Il Giudice di Pace

Avv. Emilio Ramaglia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

BENEVENTO IL

11/7/2019  
AG. CANCELLERIA  
MERCATO